



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 12/02/2011

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO E RELATIVA CONVENZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DENOMINATA RETE SOCIALE PER L'ABBIATENSE.

Il giorno 12.02.2011, alle ore 9:30, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, PASI PIERLUIGI, assistito dal Segretario Comunale SCHIAPACASSA Dott.ssa ANTONIA.

Assessori esterni: partecipano SERAFINI ANTONIO.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

Assenti/Assenti giustificati

PASI PIERLUIGI
DE PASQUALE ANNA
BIELLI ORIETTA
TOSCANO FRANCO MARIA
COSTA EMILIANO
DEL BEN DANIELE
PREVITALI FEDERICO
PANARA MASSIMO
MERONI CARLO
TARANTOLA M. GRAZIA
TARANTOLA CARLO
CIVIERO ARMANDO
CRESPI ALESSANDRO
FERRARIO MICHELE
GARAVAGLIA ENRICO
LIBERALI MARIO
ROBECCHI FRANCESCO

Membri ASSEGNATI 17 PRESENTI 17

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Premesso che:

- la Legge Regionale 3/08 all'art.11 c.2 individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza nell'erogazione delle unità d'offerta sociali di competenza dei comuni;
- le linee di indirizzo regionali per la programmazione dei piani di zona pongono tra i punti di attenzione per i comuni, quali programmatori locali, il perseguimento di una forma di gestione associata che sia guidata da un'attenzione alla razionalizzazione degli interventi, alla produzione di economie di scala, allo sviluppo di specializzazione e a perseguire una miglior distinzione tra gli interventi di tipo programmatico e di tipo gestionale;
- il piano di zona 2009-2011 dei comuni dell'abbiatese, tra gli obiettivi di sviluppo del sistema di governo della rete d'offerta locale, prevede la "Realizzazione di una forma di gestione associata dei servizi" attraverso la costituzione di un soggetto gestore dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale";

Considerato che:

- l'esperienza dei comuni appartenenti all'ambito distrettuale dell'abbiatese coincidente con il distretto 7 dell'Asl Mi1 (comuni citati in oggetto) è caratterizzata dalla realizzazione, negli ultimi anni, di attività e servizi gestiti in forma associata, seppure con modalità leggere, e dall'attivazione di servizi e progettualità gestiti a livello di ambito distrettuale dal comune di Abbiategrasso, in qualità di capofila, nell'ambito dell'accordo di programma per l'attuazione del piano di zona;
- i comuni di cui in oggetto, a fronte della necessità di pervenire a forme di gestione dei servizi più stabili, hanno ripreso nell'anno 2009 un percorso, che si era iniziato ad affrontare nell'anno 2006, volto all'individuazione di una forma di gestione associata che coinvolga tutti i comuni dell'ambito distrettuale, mantenga in capo ai comuni stessi il potere di indirizzo politico e di controllo e consenta di coniugare efficienza ed efficacia di gestione con la qualità dei servizi erogati;
- la gestione associata dei servizi quindi non è un livello di gestione altro rispetto al singolo comune, ma un potenziamento del ruolo del singolo comune, quale garante del benessere dei cittadini, e della sua capacità di rispondere al bisogno, permettendo agli enti aderenti anche di giungere ad un'omogenea diffusione dei servizi sul territorio;
- la gestione associata dei servizi consente inoltre una maggiore capacità di risposta ai bisogni sociali complessi, la realizzazione di economie di scala, la realizzazione di economie di specializzazione, un processo di valorizzazione delle risorse umane, la qualificazione della spesa pubblica e l'accesso a risorse economiche aggiuntive;
- con successivi provvedimenti i comuni provvederanno al conferimento dei servizi all'Azienda Speciale Consortile;

Preso atto che nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci dei comuni dell'abbiatese del 29.11. 2010 è stato approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona tra i comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo e Zelo Surrigone;

Ritenuto di dover approvare:

- lo Statuto della costituenda Azienda Speciale Consortile allegato sub a) in forma integrante alla presente deliberazione che, tra le altre cose, prevede che:

- l'Azienda Speciale Consortile avrà durata 20 anni dalla costituzione e sede legale in Abbiategrasso;
 - il capitale di dotazione ammonterà ad € 78.659,00 diviso in quote di partecipazione tra i comuni soci determinate con riferimento alla popolazione residente alla data del 31.12.2009, in base agli stessi criteri definiti dallo Statuto per la partecipazione al voto assembleare;
- o la convenzione costitutiva della costituenda Azienda Speciale Consortile allegata sub b) in forma integrante alla presente deliberazione;

Visti:

- o il D.lvo n. 267 del 18/8/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- o la Legge n. 328/00, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali" e le successive disposizioni nazionali e regionali integrative;
- o la Legge Regionale n. 3/2008 – Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario;
- o lo Statuto Comunale vigente;
- o il piano di zona dell'abbiategrasse per il triennio 2009-2011 e il relativo accordo di programma per l'attuazione dello stesso;

Preso atto dell'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Visti gli interventi:

Il Sindaco-Presidente: afferma che siamo il penultimo comune ad approvare la convenzione e lo Statuto dell'Azienda speciale (però siamo primi per l'approvazione del Bilancio), sono state inviate a tutti le slides di presentazione avvenuta nell'Assemblea del 13 dicembre 2010, c'è la parte attinente ai costi, verificabili a tutt'oggi, è un punto essenziale per far fronte in modo serio ed efficace alle tematiche inerenti i servizi sociali e che da soli i comuni non riescono ad affrontare, la Regione Lombardia nel piano socio-assistenziale, ha indicato il 2011 come termine perentorio per la costituzione di Ambiti e strumenti al di là dei Piani di Zona, per operare in sinergia, pena il taglio dei fondi, non si sa se questo è lo strumento migliore, lo è in questo momento, ci sono altre realtà simili, non ci saranno minori spese, almeno non subito per la gestione, ci si è basati su altre esperienze, ci sarà sicuramente una migliore realizzazione dei servizi, una maggiore efficacia, ottimizzazione della professionalità, sono stati individuati i settori su cui intervenire (quelli dei Piani di Zona), sono state individuate le spese iniziali di gestione (€ 139.000).

Il consigliere sig.ra Anna De Pasquale: ora le spese di gestione sono € 77.000, perché Abbiategrasso si caricava di una grossa cifra, la Regione finanziava i progetti. Fa una cronistoria: prima del 2000 ogni comune decideva i servizi e li gestiva in proprio, alcuni non ci riuscivano, nel 2000 si è creato il tavolo dei Sindaci con ASL e grazie ai fondi della regione, provincia e comune, operava, nel 2008 è stata emanata la Legge Regionale, non si poteva continuare con tavoli tecnico-politici, la Regione ora finanzia solo progetti che coprono più necessità del territorio, si è creata allora una struttura con a capo Abbiategrasso, si sono finanziati i progetti per gli anziani, disabili, scuole (es. per noi il cosiddetto doposcuola), che ha 33 ragazzi che frequentano e ci sono anche ragazzi senza problemi evidenti, voucher, nella ripartizione dei costi Abbiategrasso è in perdita, perché mette a disposizione il personale, e quindi chiede di rimediare, se si tornasse indietro la gestione tornerebbe ai singoli comuni e più costosa, nel nostro bilancio, se pur non vengono diminuiti i fondi, non si riuscirebbe a sostenere quindi le spese da soli.

Spiega funzionamento e la usufruibilità dei servizi, nell'azienda entrano le funzioni dei Piani di Zona e anche il personale, l'Azienda avrà sede legale ad Abbiategrasso, quindi non ci saranno i costi per affitto, gli scopi sono sociali (es. tutela minori che vi entrerà a breve).

Gli obiettivi sono: rafforzare i servizi esistenti e ottenere minori costi sui servizi, grazie alla maggior forza contrattuale, la durata dell'azienda è di 20 anni, c'è possibilità di recesso non prima

dei 3 anni; per quanto riguarda gli organi consortili: l'assemblea, che corrisponde al vecchio tavolo politico, si deliberano i progetti utili, il Presidente viene eletto nell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione è gratuito perché costituito da politici, che non possono percepire compensi oltre a quelli connessi alla loro funzione, ci sarà un Direttore che avrà un costo, il criterio di partecipazione del comune è calcolato in base ai residenti e ai servizi conferiti, sarà previsto un aggiustamento per i comuni piccoli, per non permettere ai comuni più grossi di prevalere, se non si sono conferiti alcuni servizi non si può votare sull'argomento relativo a questi servizi, il patrimonio è costituito da una entrata calcolata per abitante e dal costo dei servizi, si conferisce già il costo per i servizi, per cui il costo per abitante è di circa euro 6000 per Rosate. C'è la speranza di partire, fare buoni progetti e in futuro non dover più sostenere i costi calcolati sugli abitanti.

Il consigliere sig.ra Maria Grazia Tarantola: si è parlato in commissione, è stato sottolineato che l'attività per i ragazzi va bene perché funziona grazie all'operatore, è solo una sottolineatura anche se sa che non si può scegliere l'educatore, però si deve fare esaltare l'importanza dell'aggiornamento e della preparazione del personale, l'esigenza c'è sempre stata, a volte la risposta non era adeguata, si domanda infine quale sia il costo del direttore, è già quantificato?

Il consigliere sig.ra Anna De Pasquale: no, si sono fatte valutazioni generali.

Il Sindaco-Presidente: sarà di circa € 55.000, il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente non possono avere compensi perché sono pubblici amministratori. Nella transizione, laddove ci sono realtà professionali valide, queste saranno mantenute, non si vuole assumere ma fare contratti professionali, le utenze saranno a carico dell'azienda, anche il personale, per i comuni singoli è difficilissimo mantenere in proprio questi servizi, nella azienda si ripartiscono i costi.

Il consigliere sig.ra Maria Grazia Tarantola: sottolinea l'attenzione alla formazione professionale e il controllo del personale che tratta con soggetti deboli, si deve prestare particolare attenzione, si sa che attualmente si fa così e che l'Assessore è attento, ma auspica che lo sia anche in futuro.

Il consigliere sig. Alessandro Crespi: ribadisce ciò che ha detto due sedute fa, ringrazia per le informazioni avute, non si è sfavorevoli perché è esigenza del territorio, però si chiede di avere notizie più precise, perché i prospetti trasmessi non sono ancora definitivi, per questo motivo si astiene insieme al suo gruppo.

Con voti astenuti n. 3 (Del Ben, Crespi, Liberali)

Favorevoli n. 14

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.114 del D.Lgs.n.267/2000, la costituzione di un'Azienda Speciale Consortile per la gestione dei servizi sociali tra i comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo e Zelo Surrigone;
2. di demandare a successivi provvedimenti l'individuazione e la definizione nel dettaglio dei servizi e dell'organico da trasferire all'Azienda Speciale Consortile;
3. di approvare lo Statuto della costituenda Azienda Speciale Consortile allegato sub a) in forma integrante alla presente deliberazione;
4. di approvare la convenzione costitutiva della costituenda Azienda Speciale Consortile allegata sub b) in forma integrante alla presente deliberazione;
5. di dare atto che i rapporti tra il Comune e la costituenda Azienda Speciale Consortile per l'erogazione dei servizi saranno definiti da idoneo contratto di servizio, allegato al piano programma annuale definito ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. 267/2000;

6. di demandare alla Giunta Comunale e ai Responsabili di Settore - per quanto di rispettiva competenza – gli ulteriori atti necessari, connessi e conseguenti all’attuazione di quanto sopra deliberato;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA**

tra i Comuni di

COMUNE	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2009
Abbiategrosso	31.578
Albairate	4.663
Besate	2.028
Bubbiano	2.189
Calvignasco	1.153
Cassinetta L.	1.883
Cislano	3.870
Gaggiano	9.011
Gudo Visconti	1.714
Morimondo	1.203
Motta Visconti	7.525
Ozzero	1.465
Rosate	5.336
Vermezzo	3.854
Zelo Surrigone	1.187
TOTALE	78.659

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art.1 - Costituzione

Fra i Comuni di Abbiategrosso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cislano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrignone, dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 è costituita, a seguito di specifica convenzione, un'Azienda Speciale Consortile denominata "**RETE SOCIALE PER L'ABBIATENSE**" (detta nel seguito per brevità Azienda) per l'esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli enti locali, come definiti dal successivo art. 3.

L'Azienda è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e d'autonomia gestionale.

Ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000 l'Azienda applica le norme previste per le aziende speciali.

Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.

Art. 2 – Sede dell’Azienda

La sede legale dell’Azienda è in Abbiategrasso – Piazza Marconi 1

Con deliberazione dell’Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

I servizi e gli uffici che fanno capo all’Azienda possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell’offerta di servizi sul territorio dei comuni conferenti.

Art. 3 - Scopo e finalità

Scopo dell’Azienda è l’esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-educative/formative e socio-sanitarie integrate e – più in generale - la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti Soci, ivi compresi interventi di formazione e consulenza concernenti le attività dell’Azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio.

I servizi istituzionali facenti capo all’Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Soci e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

- Minori - Famiglia
- Disabili
- Anziani
- Adulti in difficoltà

Con interventi di inclusione sociale e interventi in campo formativo/educativo.

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché l’Assemblea ha facoltà di articolare l’organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d’offerta di prestazioni in rapporto a principi d’ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d’utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

Con deliberazione dell’Assemblea Consortile sono dettagliatamente determinate, all’interno delle suindicate aree, le funzioni socio-assistenziali, i servizi e le attività conferite.

L’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- Rafforzamento della capacità d’intervento dei Comuni Soci, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale capace di realizzare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;
- Sviluppo di un approccio orientato all’ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari integrati;
- Creazione di un ambito di erogazione dei servizi orientato all’ottimizzazione gestionale e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell’ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico; a tale scopo l’Azienda è tenuta nell’attuazione della gestione ad operare in coerenza con i programmi ed i contenuti del Piano di zona distrettuale per i servizi socio sanitari.

- Accrescimento della possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona, implementazione dell'integrazione socio sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
- Sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e dimensione con i connessi miglioramenti nella qualità del servizio erogato;
- Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzino la centralità della persona nella organizzazione dei servizi ed incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- Approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi, quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;
- Sperimentazione di nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato attraverso lo sviluppo della rete con il terzo settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi.

Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e funzioni, l'Azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte, in particolare viene distinta la funzione programmatoria dalla funzione gestionale.

Art.4 - Gestione dei servizi

L'Azienda esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e, – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso contratti di servizi e prestazioni o convenzioni con enti pubblici.

L'Azienda può attingere nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 5 - Durata

L'Azienda ha la durata di anni 20, a decorrere dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.

Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

E' facoltà degli Enti Soci prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti, da adottarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 6 - Modalità di partecipazione

Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente i comuni dell'ambito territoriale dell'abbiatese coincidente con il distretto 7 dell'Asl Mi 1.

Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto assembleare e criteri di partecipazione alla spesa, nell'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratico e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

La partecipazione degli Enti Soci all'Azienda deriva congiuntamente da:

- a) conferimento di servizi attinenti l'oggetto
- b) conferimento di liquidità (tra cui il capitale di dotazione ai sensi dell'art 43) o di beni capitali, nella forma di beni mobili o immobili.

L'accettazione dei conferimenti, che danno diritto alla partecipazione sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea consortile.

Art. 7 - Diritti dei partecipanti

Ciascun Ente Socio ha diritto a partecipare alla vita consortile. La partecipazione si esplica attraverso:

- a. la partecipazione all'Assemblea Consortile, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art.9;
- b. la partecipazione ai risultati di gestione, in relazione alle quote di riferimento, pari ai rispettivi voti assembleari totali;
- c. il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti ai relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte al bilancio
- d. la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, proporzionato ai voti assembleari totali.

Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale

Ciascun Ente Socio è rappresentato in assemblea dal proprio Sindaco o dall'Assessore o consigliere delegato.

Gli Enti Soci debbono concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda in rapporto ai criteri di partecipazione alla spesa indicati al successivo art.13.

Art. 9 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000

I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli Enti Soci sulla base di due criteri da cui discendono altrettante distinte quote di seguito illustrate:

- a) quota relativa alla popolazione residente in ciascun comune associato = **850** voti
i suddetti 850 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente, ricalcolata annualmente.

Al solo scopo di incrementare il peso degli enti più piccoli si stabilisce che la popolazione dei Comuni che assommino meno di 2.500 abitanti sia arrotondata a tale importo e che conseguentemente la popolazione degli altri comuni sia arrotondata per eccesso applicando lo stesso criterio.

- b) quota relativa al conferimento di servizi: **150** voti
i suddetti 150 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta al numero dei servizi conferiti all'Azienda Consortile.

In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti al primo decimale, per eccesso o per difetto.

La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, prendendo a nuova base di computo le risultanze del conto economico riclassificato per tipologia e numero di servizi al 31 dicembre.

Per il primo anno di gestione, in assenza del conto economico d'esercizio, è preso a base il bilancio preventivo.

L'applicazione del meccanismo di attribuzione dei voti assembleari assegnati all'atto della costituzione è definito con atti successivi.

Art. 10 - Astensione obbligatoria dal voto assembleare

Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare non hanno diritto di voto in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.

Parimenti, la quota degli Enti tenuti all'astensione obbligatoria è dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della seduta.

Art. 11 - Ricalcolo periodico dei voti assembleari

L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza.

Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:

1 – recessi

2 – nuove ammissioni

Nei suddetti casi, l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente Socio.

Art. 12 - Modalità di accoglimento di nuovi enti

L'ente che richieda l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente dell'Assemblea.

Le istanze di ammissione all'Azienda provenienti da Comuni dell'ambito territoriale dell'abbiatese coincidente con il distretto 7 dell'Asl Mi 1 si intendono automaticamente accolte.

Art. 13 - Criteri di partecipazione alla spesa

Gli enti provvedono al finanziamento dell'Azienda operando trasferimenti e/o contributi in conto esercizio, sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea in modo da tener conto del peso demografico e/o del consumo dei servizi così come specificato nel relativo contratto di servizio, ovvero di una combinazione dei due suddetti elementi.

Resta inteso che tutti gli oneri relativi ai servizi conferiti sono ripartiti esclusivamente tra i comuni conferenti.

Art. 14 - Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

L'Azienda ha facoltà di offrire prestazioni e servizi a tariffa a cittadini o a soggetti pubblici - ivi compresi Enti Locali non Soci - nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente rispetto all'attività istituzionale, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15 - Recesso

E' consentito il recesso dei Comuni Soci, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.

Non è ammesso il recesso prima che sia trascorso un triennio dalla data di costituzione o di successiva adesione .

Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso diventa operante dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto.

Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

Art. 16 - Scioglimento

L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.

In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda, è ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicato all'art. 7 comma 1 lettera d) e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di loro siano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante è effettuata sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal comune recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

TITOLO II GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 17 - L'Assemblea Consortile

L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti Soci. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Socio o dai loro assessori o consiglieri delegati.

1. I delegati decadono dall'incarico assembleare al decadere del Sindaco dalla propria carica.
2. A ciascun rappresentante degli Enti Soci è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente art. 9 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento.
3. La delega da parte del Sindaco deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.

4. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.
5. I delegati del Sindaco possono essere revocati dallo stesso. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente Socio.
6. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 18 - Durata dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 19 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Soci e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:

- a. elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;
- b. nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- d. nomina il Revisore dei Conti;
- e. stabilisce l'emolumento del Revisore dei Conti;
- f. nell'ambito delle disposizioni dettate dal Piano di Zona, determina gli indirizzi strategici dell'Azienda cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
- g. nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;
- h. approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare il Piano-programma Annuale, il Bilancio di Previsione annuale e Triennale, il Conto Consuntivo e il Bilancio d'esercizio e le relative variazioni.
- i. delibera inoltre sui seguenti oggetti:
 1. proposte di modifica allo Statuto dell'Azienda da sottoporre ad approvazione dei Consigli comunali;
 2. richieste di partecipazione d'altri Enti all'Azienda;
 3. conferimenti di ulteriori servizi o capitali;
 4. proposte di scioglimento dell'Azienda da sottoporre ad approvazione dei Consigli comunali;
 5. proposte di modifica alla Convenzione da sottoporre ad approvazione dei Consigli comunali;
 6. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente e revisioni delle quote di partecipazione;
 7. approvazione e modifiche del regolamento di partecipazione degli enti alle spese dell'Azienda;
 8. riallineamenti con cui annualmente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Ente Socio;

9. bilancio Sociale;
10. carta dei servizi;
11. disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
12. criteri di formazione del costo dei servizi nell'ambito del Piano programma Annuale;
13. convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
14. sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
15. contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
16. approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione stesso;
17. acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate;

Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti a modificazioni del Bilancio Preventivo, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea

Art. 20 - Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Rendiconto della Gestione dell'Azienda.

L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un decimo delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che sono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del Presidente dell'Assemblea, del Presidente e dei membri del Consiglio d'Amministrazione, nonché del Revisore dei Conti.

Le sedute dell'Assemblea sono rese pubbliche, nei modi determinati dall'Assemblea medesima.

Alle sedute dell'Assemblea Consortile possono partecipare, su richiesta, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Art. 21 - Convocazione

L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante fax, o comunicazione via email presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 17, comma 7, con un preavviso di almeno otto giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, fax, posta elettronica o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

Art. 22 - Validità delle sedute

L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 70% delle quote di partecipazione all'Azienda, purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 70% degli Enti Soci.

In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i comuni presenti rappresentino almeno il 50% delle quote e un terzo degli Enti Soci.

Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi.

Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art. 23 - Validità delle deliberazioni

Ciascun componente dispone di una quota di voti determinata in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'art. 9 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.

E' valida la deliberazione approvata a maggioranza dei presenti fatti, salvi i casi previsti dall'art. 24, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.

Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

Art. 24 - Maggioranza assoluta dei voti

E' necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati in base all'art 9 a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:

- a. nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
- b. nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c. revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
- d. revoca del Presidente dell'Assemblea;
- e. approvazione del regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- f. approvazione dei criteri di partecipazione degli Enti Soci alle spese consortili, ex art. 13 del presente statuto;
- g. nuove ammissioni di Enti all'Azienda;
- h. proposte di modifica dello statuto e della Convenzione;
- i. proposta di scioglimento;
- j. contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- k. conferimenti di ulteriori servizi o capitali;
- l. modifica della quote di partecipazione, ad esclusione di quelle conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10;

Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea avvengono con votazioni distinte e separate. Per tali nomine, se nelle prime due sedute non si perviene alla maggioranza

assoluta dei componenti, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono eletti alla Presidenza e alla Vice presidenza i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi nelle distinte votazioni per le due cariche.

L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione avviene con la modalità prevista al precedente comma 2. Per la nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, se nei primi due scrutini non si perviene all'elezione a maggioranza assoluta di tutti i componenti, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono nominati membri del CDA i candidati che, nell'ordine, abbiano raccolto il maggior numero di suffragi, fino al completamento del numero dei componenti previsti. Il Vicepresidente è nominato dal CDA medesimo, tra i propri componenti.

Ciascun ente socio può proporre un solo candidato ma può esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche in assegnazione. Per il calcolo del peso dei voti di ciascun Ente Socio si fa riferimento alle quote attribuite ai sensi del precedente art. 9.

Art. 25 - Il Presidente dell'Assemblea Consortile

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) trasmette agli Enti Soci gli atti fondamentali dell'Azienda .
- e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 26 - Regolamento dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile si dota di un regolamento che disciplina la propria attività funzionale ed organizzativa.

Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall'art. 24.

Art. 27 - Commissioni tecniche

L'Azienda può avvalersi di Commissioni Tecniche composte da responsabili od operatori sociali dei comuni. Tali Commissioni, eventualmente suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:

- a) fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
- b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;
- c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.

L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

Art. 28 - Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione (CDA) e della Direzione tecnica Consortile, l'Assemblea definisce annualmente il Piano-programma a cui gli organi dell'Azienda debbono attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali. Il Piano-programma dovrà essere sottoposto all'approvazione dei Consigli Comunali degli Enti aderenti entro 40 giorni dalla data di formale invio della documentazione; trascorso infruttuosamente tale termine l'Assemblea procederà all'approvazione del Piano.

La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del CDA debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

Art. 29 - Il Consiglio di Amministrazione (CDA)

L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, nominati tra Sindaci, Assessori, Consiglieri dei Comuni aderenti o altre persone che hanno una specifica competenza per studi, funzioni o cariche ricoperte nelle aree di cui all'art 3 o specifiche competenze amministrative-gestionali. I componenti dell'Assemblea non possono essere eletti nel C.d.A. Ogni ente non potrà avere nel CDA più di un rappresentante.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 anni, ed è rinnovabile.

La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

La nomina del Consiglio d'Amministrazione avviene secondo la seguente procedura:

- Il Presidente dell'Assemblea, raccolte le candidature dai rappresentanti legali degli Enti Soci, presenta la rosa dei candidati per le nomine del Consiglio d'Amministrazione;
- la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Azienda ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione secondo la procedura stabilita dall'art.24.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente che collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

Art. 30 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della maggioranza dei Consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificazione scritta, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art. 24. I predetti componenti devono essere nominati entro 45 giorni dalla cessazione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 31 - Divieto di partecipazione alle sedute

I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 32 - Competenze

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il CDA non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio d'Amministrazione:

- a. predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
- b. sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
- c. delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- d. delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;

Competono inoltre al CDA:

- a. la nomina del Vicepresidente del CDA
- b. la nomina del Direttore;

- c. l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
- d. il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità secondo le norme vigenti per gli enti locali;
- e. le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito dal regolamento per gli acquisti;
- f. la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- g. ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo;
- h. la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plans;
- i. la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
- j. la definizione del livello di delega delle funzioni del Direttore;
- k. l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda compresi i contratti di servizio, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 33 - Convocazione

Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso CDA e approvato dall'Assemblea.

Art. 34 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta inoltre al Presidente:

- a. promuovere l'attività dell'Azienda;
- b. convocare il CDA e presiederne le sedute;
- c. curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- d. adottare in caso di urgenza e sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza del CDA; da sottoporre alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza;
- e. attuare le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'Assemblea;
- f. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- g. vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- h. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- i. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CDA.

Compete inoltre al Presidente, qualora non conferite al Direttore nominato dal CDA:

- a. sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'amministrazione dell'ente, sotto ogni riguardo morale e materiale
- b. sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.

Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, su richiesta, partecipa alla seduta.

Art. 35 - Sostituzione

Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art. 36 - Il Direttore

L'incarico di Direttore è conferito, previo avviso pubblico, a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni in vigore. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.

L'incarico di direttore è conferito anche sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.

La scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione e diventa esecutiva previa ratifica dell'Assemblea Consortile.

Art. 37 - Attribuzioni del Direttore

Il Direttore è responsabile dell'organizzazione e gestione dell'Azienda.

Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

In particolare, il Direttore:

- a. coadiuva il Presidente e il CDA nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 28;
- b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
- c. recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal CDA;
- d. partecipa, quando richiesto, con funzioni consultive alle sedute del CDA;
- e. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal CDA;
- f. Su richiesta partecipa alle sedute dell'Assemblea.

Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 38 - Il Regolamento di organizzazione

L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, la procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda. Tale regolamento dovrà essere approvato entro 180 giorni dalla costituzione dell'Azienda.

Art. 39 - Il personale

L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale trasferito dagli Enti Soci o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

Il Consiglio di Amministrazione approva il piano di organizzazione, il piano occupazionale e le dotazioni organiche dell'Azienda.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITA', CONTRATTI

Art. 40 - Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare dal D.P.R. n. 902/1986 titolo III e dal d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - a) il Piano Programma
 - b) il Bilancio Preventivo triennale ed annuale
 - c) il Conto Consuntivo
 - d) il Bilancio di esercizio
3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art. 19, comma 1, lettera h) del presente statuto e sono trasmessi per visione ed eventuali deduzioni a tutti gli Enti Soci, almeno 20 giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dell'Azienda
4. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure e l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Azienda.

Art. 41 - Finanza

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
 - a. conferimenti di capitale da parte degli Enti Soci;
 - b. quote di partecipazione degli Enti Soci, commisurate a quanto determinato ai sensi dell'art. 43;
 - c. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
 - d. contributi a specifica destinazione;
 - e. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza;
 - f. prestiti o accensione di mutui.
2. Altri proventi ed erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Azienda.

Art. 42 - Patrimonio

Il patrimonio aziendale è costituito dal capitale di dotazione, dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione.

E' d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'Azienda. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

L'Azienda è inoltre consegnataria e custode di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

Articolo 43 - Capitale di dotazione dell'Azienda

All'atto della costituzione i Comuni Soci provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite con riferimento alla popolazione residente alla data del 31.12.2009 in base agli stessi criteri definiti per la partecipazione al voto assembleare ai sensi dell'art 9 , per una somma complessiva di € 78.659,00 come meglio indicato nell'allegata tabella di riparto.

Art. 44 - Disciplina generale dei contratti

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere l'Azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto delle Linee Guida in materia stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 45 - Gare, trattativa privata e spese in economia

I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere una delle forme previste dalla legge per gli appalti ad evidenza pubblica.

Nei casi e secondo le modalità previste dalle Linee Guida di cui al precedente articolo, l'Azienda può ricorrere a procedure negoziate e alle spese in economia.

Art. 46 - Spese in economia

Con proprio atto di organizzazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione determina i livelli di responsabilità e i relativi margini di autonomia del Direttore e dei Responsabili di Servizio in ordine alla gestione delle spese in economia.

Art. 47- Revisore dei conti

E' nominato ai sensi di legge il Revisore dei Conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.

Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina. Esso dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

TITOLO IV NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art.48 - Controversie

Ogni controversia tra gli Enti Aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, è rimessa al foro competente.

Art. 49 - Inizio attività dell'Azienda

L'Azienda nasce con la sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte degli enti soci ed inizia la propria attività con la designazione degli organi cui è attribuita la rappresentanza legale dell'Azienda medesimo.

Gli Organi di indirizzo e di amministrazione entrano in funzione immediatamente all'entrata in vigore del presente Statuto, per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività consortile.

Art. 50 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – BURL.

Art. 51 – Prima adunanza dell'Assemblea

La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero d'abitanti tra i comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e d'effettivo inizio dell'attività dell'Azienda, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente.

La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni.

Tabella di riparto del capitale di dotazione

Comune	POPOLAZIONE ASSOLUTA AL 31.12.2009	QUOTE IN PERC.(85%- 15%)	CONFERIMENTO CAPITALE
Abbiategrosso	31.578	30,08%	€ 23.659,80
Albairate	4.663	5,47%	€ 4.305,55
Besate	2.028	3,24%	€ 2.546,07
Bubbiano	2.189	3,24%	€ 2.546,07
Calvignasco	1.153	3,24%	€ 2.546,07
Cassinetta di Lugagnano	1.883	3,24%	€ 2.546,07
Cislano	3.870	5,47%	€ 4.305,55
Gaggiano	9.011	9,95%	€ 7.824,50
Gudo Visconti	1.714	3,24%	€ 2.546,07
Morimondo	1.203	3,24%	€ 2.546,07
Motta Visconti	7.525	9,95%	€ 7.824,50
Ozzero	1.465	3,24%	€ 2.546,07
Rosate	5.336	7,71%	€ 6.065,02
Vermezzo	3.854	5,47%	€ 4.305,55
Zelo Surrigone	1.187	3,24%	€ 2.546,07
totale	78.659	100,00%	€ 78.659,00

Convenzione

Art.1 - Costituzione

Fra i Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cislano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrignone, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni è costituita, a seguito di specifica convenzione, un'Azienda Speciale Consortile denominata "**RETE SOCIALE PER L'ABBIATENSE**" (detta nel seguito per brevità Azienda) per l'esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli enti locali, come definiti dal successivo art. 3.

L'Azienda è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e d'autonomia gestionale.

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 l'Azienda applica le norme previste per le aziende speciali.

Il funzionamento dell'Azienda è regolato da un proprio Statuto, il cui testo, approvato dai Consigli comunali degli enti aderenti, si allega in forma integrante e sostanziale al presente atto (sub...).

Art. 2 – Sede dell'Azienda

La sede legale dell'Azienda è in Abbiategrasso – P.za Marconi, 1

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

I servizi e gli uffici che fanno capo all'Azienda possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni conferenti.

Art. 3 - Scopo e finalità

Scopo dell'Azienda è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-educative/formative e socio-sanitarie integrate e – più in generale - la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti Soci, ivi compresi interventi di formazione e consulenza concernenti le attività dell'Azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio.

I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Soci e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

- Minori - Famiglia
- Disabili
- Anziani
- Adulti in difficoltà

Con interventi di inclusione sociale e interventi in campo formativo/educativo.

Art. 4 - Obiettivi

L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- Rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni Soci, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale capace di realizzare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;
- Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari integrati;
- Creazione di un ambito di erogazione dei servizi orientato all'ottimizzazione gestionale e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico; a tale scopo l'Azienda è tenuta nell'attuazione della gestione ad operare in coerenza con i programmi ed i contenuti del Piano di zona distrettuale per i servizi socio sanitari.
- Accrescimento della possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona, implementazione dell'integrazione socio sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
- Sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e dimensione con i connessi miglioramenti nella qualità del servizio erogato;
- Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzino la centralità della persona nell'organizzazione dei servizi ed incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- Approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi, quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;
- Sperimentazione di nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato attraverso lo sviluppo della rete con il terzo settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi.

Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e funzioni, l'Azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della

coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte, in particolare viene distinta la funzione programmatica dalla funzione gestionale.

Art. 5 - Durata

L'Azienda ha la durata di anni 20, a decorrere dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.

Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

E' facoltà degli Enti Soci prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti, da adottarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 6 – Scioglimento

L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.

In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda, è ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicato all'art. 7 comma 1 lettera d) dello Statuto e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di loro siano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul proprio territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

Art. 7 – Recesso

E' consentito il recesso dei Comuni Soci, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.

Non è ammesso il recesso prima che sia trascorso un triennio dalla data di costituzione o di successiva adesione.

Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso diventa operante dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto.

Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'ente che recede si applicano i seguenti criteri: la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante è effettuata sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal comune recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

Art. 8 – Organi Consortili

Gli organi consortili sono:

- L'Assemblea Consortile;
- Il Presidente dell'Assemblea Consortile;
- Il Consiglio di Amministrazione (Cda);
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore.

La loro nomina e composizione, il loro funzionamento, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni sono disciplinate dallo Statuto dell'Azienda.

Art. 9 – Modalità di partecipazione al voto

Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente i comuni dell'ambito territoriale dell'abbiatese coincidente con il distretto 7 dell'Asl Mi 1.

Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto assembleare e criteri di partecipazione alla spesa, nell'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratico e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

La partecipazione degli Enti Soci all'Azienda deriva congiuntamente da:

- a) conferimento di servizi attinenti l'oggetto;
- b) conferimento di liquidità (tra cui il capitale di dotazione ai sensi dell'art 43 dello Statuto) o di beni capitali, nella forma di beni mobili o immobili.

L'accettazione dei conferimenti, che danno diritto alla partecipazione è soggetta all'approvazione dell'Assemblea Consortile.

Art. 10 – Partecipazione alla vita sociale

Ciascun Ente Socio è rappresentato in Assemblea dal proprio Sindaco o dall'Assessore o consigliere delegato.

Gli Enti Soci debbono concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda in rapporto ai criteri di partecipazione alla spesa indicati al successivo art.12.

Art. 11 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.

I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli Enti Soci sulla base di due criteri da cui discendono altrettante distinte quote di seguito illustrate:

a) quota relativa alla popolazione residente in ciascun comune associato = **850** voti

i suddetti 850 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente, ricalcolata annualmente.

Al solo scopo di incrementare il peso degli enti più piccoli si stabilisce che la popolazione dei comuni che assommino meno di 2.500 abitanti sia arrotondata a tale importo e che conseguentemente la popolazione degli altri comuni sia arrotondata per eccesso applicando lo stesso criterio.

b) quota relativa al conferimento di servizi: **150** voti

i suddetti 150 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta al numero dei servizi conferiti all'azienda consortile.

In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti al primo decimale, per eccesso o per difetto (ad esempio da 10 a 10,5 diventa 10; da 10,6 a 11 diventa 11).

Art. 12 – Criteri di partecipazione alla spesa

Gli Enti provvedono al finanziamento dell'Azienda operando trasferimenti e/o contributi in conto esercizio, sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea in modo da tener conto del peso demografico e/o del consumo dei servizi così come specificato nel relativo contratto di servizio, ovvero di una combinazione dei due suddetti elementi.

Resta inteso che tutti gli oneri relativi ai servizi conferiti sono ripartiti esclusivamente tra i comuni conferenti.

Art. 13 – Il personale

L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale trasferito dagli enti soci o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

Il Consiglio di Amministrazione approva il piano di organizzazione, il piano occupazionale e le dotazioni organiche dell'Azienda.

Art. 14 – Il patrimonio

Il patrimonio aziendale è costituito dal capitale di dotazione, dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione.

E' d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'Azienda. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

L'Azienda è inoltre consegnataria e custode di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

Art. 15- Finanza

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
 - a. conferimenti di capitale da parte degli Enti Soci;
 - b. quote di partecipazione degli Enti Soci, commisurate a quanto determinato ai sensi dell' art. 43 dello Statuto;
 - c. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
 - d. contributi a specifica destinazione;
 - e. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza;
 - f. prestiti o accensione di mutui.
2. Altri proventi ed erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Azienda.

Art. 16 – Disposizioni transitorie

L'Azienda può subentrare in tutti i rapporti giuridici in corso relativi ai servizi conferiti dagli Enti Soci, fatti salvi i debiti e i crediti di gestione di competenza dei rispettivi Enti Soci precedenti alla data di conferimento dei servizi.

Fino alla prima adunanza dell'Assemblea Consortile, allo scopo di perfezionare gli adempimenti necessari alla costituzione, la rappresentanza legale dell'Azienda viene affidata al Sindaco del Comune di Abbiategrasso in quanto ente capofila del distretto e con il maggior numero di abitanti.

Art. 17 – Rinvio

Per tutto quanto non disposto nella presente convenzione, per i rapporti derivanti dalla gestione delle attività dell'Azienda si fa riferimento allo Statuto dell'Azienda e agli atti da questo derivanti, in particolare ai contratti di servizio. Per la normativa di carattere generale al Codice Civile e alle vigenti normative di settore.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.02.2011 DELIBERA NR. 14
ART. 49 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO E CONVENZIONE COSTITUTIVA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DI ABBIATEGRASSO, ALBAIRATE, BESATE, BUBBIANO, CALVIGNASCO, CASSINETTA DI LUGAGNANO, CISLIANO, GAGGIANO, GUDO VISCONTI, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, OZZERO, ROSATE, VERMEZZO E ZELO SURRIGONE".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

li, 12.02.2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dr.ssa A.S. Panara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

li,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole alla citata.

IL REVISORE DEL CONTO

li

IL REVISORE DEL CONTO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pasi Pierluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 22/02/2011 al 9/03/2011.

Rosate, 22/02/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate, 5/03/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 22.02.2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO

di Dott.ssa Annalisa Fiori

